



fatto conoscere che avrebbe concesso l'approvazione al progetto di larga massima predisposto dall'Istituto, limitando l'altezza del costonendo fabbricato a ml. 18 -

La Ripartizione Tecnica Immobiliare, nella memoria al riguardo sottoposta alla C. C. S., ha tra l'altro reso noto che la volumetria prevista nel progetto di larga massima sottoposto alla Soprintendenza ai Monumenti potrebbe, al caso, essere ugualmente realizzata modificando i previsti corpi bassi di edifici.

La Commissione Consultiva Immobiliare, esaminata in adunanza del 24 settembre 1958 la suddetta memoria, ha espresso il parere che la nuova limitazione di altezza costonibile "non modifichi gli elementi che determinarono la convenienza dell'acquisto dell'area - - - - tanto più che la volumetria consentita è già esuberante rispetto agli intendimenti dell'Amministrazione - - - -".